

N. R.G. [REDACTED]/6047



TRIBUNALE ORDINARIO di [REDACTED]

Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. [REDACTED]/2019 promossa da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] e dell'avv. [REDACTED];
elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. [REDACTED]

ATTORE/I

contro

WINDTRE SPA (C.F. 02517580920), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED],
elettivamente domiciliato in VIA [REDACTED] 00100 ROMA presso il difensore avv. [REDACTED]
[REDACTED]

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. [REDACTED],
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 21/11/2019,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 17.9.2019 [REDACTED] conveniva in giudizio la WIND TRE s.p.a. per chiedere che, accertato l'intervenuto recesso dall'utenza telefonica n. [REDACTED], perfezionatosi con comunicazione del 21.1.2019 fosse dichiarata l'inesigibilità di tutti gli importi successivamente addebitati, con condanna al risarcimento dei danni – quantificati in euro 1.190,00.

Con comparsa di costituzione e risposta depositata l'8.11.2019 si costituiva la WINDTRE s.p.a. per eccepire:

- a) la mancata tempestiva attivazione della procedura di mediaconciliazione innanzi all'Autorità competente;
- b) l'incompetenza del Tribunale adito, essendo competente il g.d.p.;
- c) l'assenza di responsabilità del convenuto, essendo la portabilità del numero effettuata da TELECOM Italia: nel caso di specie, in particolare, Telecom aveva avviato – ma non proseguito – pochi giorni prima del recesso la procedura di portabilità ad altro gestore del numero di telefono di cui è causa; successivamente era pervenuta richiesta irrituale di recesso da parte del cliente, che chiedeva a Wind di trasferire l'utenza ad altro operatore; nell'attesa del completamento della procedura WIND continuava ad erogare il servizio e a richiederne il pagamento;

d) :

All'udienza del 21.11.2019 le parti concludevano in senso conforme ed il giudice riservava la decisione.

La domanda è fondata e merita accoglimento, per quanto di ragione.

Preliminarmente deve darsi atto che, dagli atti di causa, risulta ritualmente attivato il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'autorità preposta.

Del
pri
adi
Tar
all'
ope

via
male
luto,
la un

Secondo tale disciplina, l'utente finale, al fine di perfezionare la portabilità di utenza da un operatore all'altro può, in alternativa, o rivolgersi al nuovo operatore (recipient) indicando il nome dell'operatore precedente (donating) – secondo la procedura di cui all'art. 18.2.a) -, oppure rivolgersi direttamente al vecchio operatore (donating) inoltrandogli la richiesta di migrazione – ex art. 18.2.h).

Nel caso di specie, il ricorrente ha attuato proprio tale seconda modalità procedimentale (posto che, nel contratto stipulato con TIM e prodotto in atti non risulta specificato il nome del precedente gestore relativo all'utenza in questione).

E, nondimeno, parte convenuta non ha documentato di essersi, in seguito a tale richiesta, attivato secondo le procedure previste dalla disciplina richiamata. Il donating, infatti, avrebbe dovuto documentare di aver comunicato al recipient la volontà del cliente. Tanto non risulta documentato nel caso di specie. Ne consegue, quindi, che WIND TRE non può legittimamente richiamare il ritardo di TIM senza prima documentare di aver opportunamente e tempestivamente informato TIM della volontà manifestata dal cliente.

Deve quindi evidenziarsi che la successiva prosecuzione del rapporto con WIND TRE si sia determinata non per una scelta del cliente, ma a causa dell'inadempimento della stessa WIND TRE rispetto ai propri obblighi scanditi ex art. 18.2.h) delibera 274/07.

Tanto evidenziato, appare evidente che le prestazioni nelle more del trasferimento dell'utenza erogate da WIND TRE non risultano attuative di una reale volontà contrattuale dell'utente, rimasto – di fatto – ostaggio dell'inadempimento di WIND TRE in relazione ai propri oneri comunicativi verso il recipient.

E,
val
neq
Pui
cor
int
rel
Qu
app
ricl
sen
pro

otrà
ere
ore
arsi
ale
ion
ion
si è
con



Sul [REDACTED]
dis: [REDACTED]
cor: [REDACTED]
No: [REDACTED]
tele: [REDACTED]

Tanto evidenziato, appare opportuno ritenere che, poiché la prosecuzione del pregresso rapporto (in contrasto con l'espressa volontà del cliente) si è resa necessaria a causa dell'inadempimento di WINDTRE, la stessa società non abbia alcun diritto di pretendere il compenso per le prestazioni che ha continuato, continua e continuerà ad erogare fino a quando WIND TRE non avrà documentato di aver trasmesso al nuovo operatore scelto dal cliente (recipient - TIM) la volontà manifestata dall'utente finale, ottemperando alla disciplina di cui all'art. 18.2.h della delibera AGCOM richiamata, dovendosi poi ogni ulteriore ritardo addebitare esclusivamente al recipient.

Sta [REDACTED]
Le [REDACTED]
ricc [REDACTED]
eur [REDACTED]
forl [REDACTED]
affr [REDACTED]
documentale del giudizio e della non necessità di memorie conclusionali).

P.Q.M.

- Accerta l'avvenuto recesso comunicato dal ricorrente alla resistente in data 24.1.2019;
- Dichiara inesigibili gli importi addebitati da WIND TRE, susseguenti a tale data, per il contratto di cui è causa;
- Rigetta la richiesta di risarcimento dei danni;
- Dichiara compensate per il 50% le spese di lite;
- Condanna parte resistente a rimborsare a parte ricorrente le spese di lite non compensate, che si liquidano in € 38,00 per spese borsuali ed € 692,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Si comunichi.

[REDACTED], 26/11/2019

Il Giudice
dott. [REDACTED]